142. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ACCAME: Sulla possibile estensione a tutte le amministrazioni dello Stato dell'eliminazione della differenza d'orario di lavoro fra dirigenti e non, attuata con la legge n. 121 del 1981 (4-12996) (risponde SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*). 8858

BOFFARDI: Sul provvedimento di sfratto adottato dalla società Pietrestrette di Milano proprietaria degli immobili a San Fruttuoso di Camodimonte nel comune di Camogli (Genova) (4-15959) (risponde DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*). 8858

CASALINO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad istituire collegamenti aerei italo-albanesi (4-14078) (risponde CASALINUOVO, *Ministro dei trasporti*). 8863

CAVALIERE: Per un intervento volto a normalizzare il servizio di custodia del casello ferroviario n. 39 sulla tratta Candela-Rocchetta Sant'Antonio della linea Foggia-Potenza (4-13789) (risponde CASALINUOVO, *Ministro dei trasporti*). 8863

COSTAMAGNA: Sui motivi per i quali non si è provveduto ad accelerare la marcia del treno internazionale Berna-Albenga (Savona) e viceversa nel prossimo orario ferroviario estivo (4-12884) (risponde CASALINUOVO, *Ministro dei trasporti*). 8864

COSTAMAGNA: Sulla ventilata prossima eliminazione dei limiti di velocità dei treni su tutto il territorio nazionale ad esclusione delle linee biellesi e della Torino-Milano (4-13748) (risponde CASALINUOVO, *Ministro dei trasporti*). 8865

COSTAMAGNA: Per la sistemazione della statale dei laghi di Avigliana (Torino) (4-14040) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8866

COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia secondo la quale in sette regioni è allo studio per le abitazioni dello IACP un nuovo canone sociale in sostituzione di quello attuale (4-14492) (4-14499) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8866

PAG.

COSTAMAGNA: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali l'amministrazione comunale di Pinerolo (Torino) intenderebbe creare un parco simile a quello esistente vicino a Biella (Vercelli) (4-14932) (risponde, NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8868

COSTAMAGNA: Sul piano comprensoriale del comune di Torino (4-15277) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8868

COSTAMAGNA: Per l'installazione di un servizio di telefono pubblico nella frazione di Bugliaga a Trasquera (Novara) (4-15634) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8869

COSTAMAGNA: Per l'aumento del numero delle cabine telefoniche nella città di Domodossola (Novara) (4-16176) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8870

COSTAMAGNA: Sulle cause del *blackout* avvenuto nella giornata di lunedì 4 ottobre 1982 del ponte-radio di Triverio (Vercelli) (4-16306) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8870

COSTAMAGNA: Sulla soppressione delle cabine telefoniche degli uffici della SIP di Ivrea (Torino) (4-16351) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8871

COSTAMAGNA: Per l'ultimazione dei lavori di allestimento di un ripetitore che permetta la ricezione dei programmi televisivi in val Chiusella (Torino), (4-16357) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8871

PAG.

COSTAMAGNA: Sulla istituzione di una sezione minorile femminile presso l'istituto Ferrante Aporti di Torino (4-16669) (risponde DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*). 8872

COSTAMAGNA: Sul mancato utilizzo del palazzo sito in via Trento 14, a San Mauro (Torino) (4-16915) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8872

LUCCHESI: Per la costruzione di un ufficio postale a Rio Marina (Livorno) (4-16079) (risponde GASPARI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*). 8873

MIGLIORINI: Sui motivi della mancata approvazione del progetto di massima per la realizzazione della diga di Ravedis (Pordenone) (4-16019) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8873

ORSINI GIANFRANCO: Per il sollecito completamento dei lavori di manutenzione dei fabbricati di Quero (Belluno) sovrastanti la galleria costruita dall'ENEL tra il 1957 e il 1960 (4-14167) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8874

PERNICE: Sulle misure che si intendono adottare affinché siano eliminati i difetti riscontrati nel funzionamento della centrale solare di Adrano (Catania) (4-16210) (risponde ROMITA, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*). 8876

RUSSO FERDINANDO: Per la sollecita installazione dei radiotelefoni sui treni (4-14587) (risponde CASALINUOVO, *Ministro dei trasporti*). 8876

SANTI: Sulle iniziative che si intendono adottare per evitare disparità

PAG.

di trattamento nel settore delle liquidazioni (4-13634) (risponde SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*). 8877

SOSPIRI: Per la sollecita definizione delle pratiche relative alla cessione a riscatto degli alloggi costruiti a L'Aquila ai sensi della legge n. 137. del 1951 per i profughi giuliano-dalmati e quelli d'Africa (4-14115) (risponde NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*). 8877

TATARELLA: Sulla denuncia fatta dal consigliere provinciale del MSI-DN di Caserta relativa ad irregolarità avvenute durante un concorso interno per capo reparto amministrativo e ad un concorso pubblico per sociologo (4-14869) (risponde DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*). 8878

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere – considerato che tra i fattori che furono posti, a suo tempo, sul tappeto per la definizione della « funzione dirigenziale » vennero incluse, oltre a considerazioni relative a specificità delle responsabilità e dei doveri, anche quelle attinenti alla necessità di permanere sul lavoro per periodi protratti a fronte di quelli richiesti per il personale non dirigente (e di ciò si ha riscontro nel fatto che l'attuale normativa prevede che la dirigenza effettui, nella settimana, 10 ore di lavoro in più rispetto alla « non dirigenza ») –:

se risponda a verità che, per il personale a livello dirigenziale facente parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, la quantità di lavoro straordinario effettuato nella settimana viene calcolato ponendo a base le 40 ore di normale attività previste per lo stesso personale appartenente ai livelli non dirigenziali (e cioè inserito fino all'ottavo livello *bis* incluso);

se risponda altresì a verità l'intendimento di porre tale quantità inferiore di ore di lavoro settimanale a base per la definizione della quantità di ore di lavoro settimanale da effettuarsi presso le diverse amministrazioni dello Stato, prescindendo dall'appartenenza dei singoli alla categoria dirigenziale. (4-12996)

RISPOSTA. — *Le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, richiamato dall'interrogante, e cioè gli appartenenti all'arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di finanza, al corpo degli agenti di custodia e al corpo forestale dello Stato, non sono destinatarie della normativa prevista dall'articolo 63 della stessa legge, che disciplina, invece, l'orario del solo personale appartenente all'amministrazione della pubblica sicurezza.*

Per quanto attiene poi al problema dell'orario di lavoro, si fa presente che per la generalità dei dirigenti rimane ferma la normativa particolare contenuta nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che nel disegno di legge di iniziativa governativa contenente delega al Governo per l'emanazione di una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali è previsto per tale categoria un orario di lavoro determinato secondo le caratteristiche di maggiore flessibilità e di maggiore durata rispetto a quella stabilita per gli altri impiegati dello Stato.

Il Ministro per la funzione pubblica: SCHIETROMA.

BOFFARDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere, in relazione alla situazione di disagio e di incertezza in cui si trovano le famiglie affittuarie delle rispettive abitazioni a San Fruttuoso di Camodimonte, la splendida località nel territorio comunale di Camogli in provincia di Genova, a seguito del provvedimento di finita locazione adottato dalla società « Pietrestrette » di Milano proprietaria degli immobili;

tenuto conto del fatto che famoso per le meraviglie paesaggistiche ed architettoniche nel promontorio di Portofino, il piccolo borgo marinaro è abitato da pe-

scatori che vi risiedono da generazioni, che vivono dei profitti della pesca ed il cui futuro si presenta denso di dubbi;

tenendo altresì conto del fatto che nonostante il doveroso rispetto del diritto di proprietà, tuttavia appare discutibile la decisione di sfratto in quanto la località rischia di essere destinata a scopi speculativi immobiliari; –

quali provvedimenti e quali garanzie s'intendano attuare per il futuro abitativo delle famiglie e per la sicura tutela paesaggistica dell'ambiente. (4-15959)

RISPOSTA. — *Il procedimento di sfratto promosso dalla società a responsabilità limitata Pietrestrette contro alcune famiglie abitanti in San Fruttuoso di Camogli (Genova), è stato sospeso, avendo il pretore di Recco (Genova), con ordinanza del 15 ottobre 1982, sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni in base alle quali era stata intimata licenza per finita locazione.*

Segue copia del relativo provvedimento.

Il pretore di Recco, sciogliendo la riserva dell'11 ottobre 1982, pronuncia la seguente ordinanza:

Fatto

con intimazione e contestuale citazione per la convalida, notificata il 29 giugno 1982, la « Pietre Strette » s.r.l., assumendo di essere proprietaria-locatrice dell'appartamento di civile abitazione condotto dal 1928 in Camogli - San Fruttuoso, 35 da Avegno Emanuele, nella cui posizione contrattuale erano succedute la moglie Oneto Caterina e la figlia Avegno Anna, chiedeva a questo pretore, nell'affermare esclusivamente "che è interesse dell'istante ottenere la disponibilità dell'immobile ridetto", di convalidare la licenza per finita locazione al 31 dicembre 1982 e fissare i termini del rilascio.

Con altre dodici intimazioni di analogo contenuto, e tutte basate sull'interesse generico della società di riavere la disponibilità dei propri appartamenti in San Fruttuoso, la medesima « Pietre Strette » srl conveniva i locatari dei correlativi alloggi (Massone Bianca; Chiaschetti Giobatta; Avegno Francesco; Chiaschetti Attilio; Massone Marco e Massone Andrea; Bruno Bartolomeo Lorenzo; Bozzo Giovanni; Devoto Laura; Resemini Sergio; Dapelo Domenico; Avegno Erminia vedova Rizzo; Rizzo Teresa) perchè sentissero convalidare in questa sede la licenza per finita locazione alla stessa data del 31 dicembre 1982; termine che per la sola Avegno vedova Rizzo era differito al 14 marzo 1983.

Alla prima udienza del 15 luglio 1982 tutte le parti intimate si opponevano alla convalida, compreso Avegno Emanuele che, nel documentare il decesso del genitore, Francesco, formalmente convenuto, dichiarava di essere succeduto nel contratto locatizio al padre, morto il 28 aprile 1976. Pertanto, l'adito giudice, tenuto conto delle gravi conseguenze che, la ratifica degli sfratti in questione avrebbe indubbiamente cagionato a danno della popolazione del piccolo borgo marinaro, ormai ridotta a circa 60 persone e non di più, invitava la società intimante, alla luce dei particolari aspetti della vicenda giudiziaria emersi nella stessa udienza del 15 luglio u.s., a valutare l'opportunità di verificare la compatibilità del proprio programma di ristrutturazione degli immobili con gli strumenti urbanistici e in particolare col piano di recupero ex lege 457/78 in fase di predisposizione da parte dell'Amministrazione comunale di Camogli. E, per favorire l'instradamento della società immobiliare, sul percorso dell'equo contemperamento dei suoi interessi con le pubbliche esigenze, il pretore, una volta registrata l'inutilità del primo rinvio bimestrale della causa, tornava a segnalare l'udienza del 27 settembre 1982 la convenienza di approfondire l'esame del complesso problema con gli organi locali della pubblica amministrazione. Ma la società attrice manifestava un'intransigente chiusura a sospendere informalmente le procedure giudiziarie, non facendo affidamento veruno sulla eventuale produttività di una mediazione politico-amministrativa da parte del comune di Camogli, epperò i convenuti (ad esclusione del predetto Emanuele Avegno) perfezionavano la loro costituzione in giudizio. In prevalenza segnalavano essi coi

motivi generali di opposizione la peculiare condizione ambientale in cui vive la comunità, che forma il nucleo abitativo dell'isolato borgo di San Fruttuoso di Capodimonte, essendo quell'incantevole insenatura del Monte di Portofino accessibile solo per via mare e quando le condizioni del tempo lo permettano. Per via terra, infatti, il collegamento di San fruttuoso al centro cittadino di Camogli è possibile solo attraverso l'impervio e scosceso sentiero delle Pietre strette, quasi impraticabile per l'asprezza e lunghezza del percorso che si snoda verso Portofino Vetta. Soggiungevano i convenuti che i pochi abitanti del borgo, tutti impegnati in attività tipiche del luogo, hanno non solo interesse ma necessità di risiedervi in funzione preminente del proprio lavoro dal quale traggono l'unico sostegno per le loro famiglie. Di talché, non esistendo possibilità di reperire altre abitazioni al di fuori di quelle in oggi occupate e rese oggetto dell'azione di sfratto, l'allontanamento dei residenti sarebbe conseguenziale all'iniziativa giudiziaria della società immobiliare con l'intuibile irreparabilità del danno per essi stessi e del documento di natura sociale, culturale ed ambientale, tutt'altro che compensati dai vantaggi riservati alla controparte, pensosa soltanto di perseguire finalità speculative. Quindi, specificando l'atteggiamento processuale, la difesa dei convenuti sollevava preliminarmente la questione di costituzionalità delle norme contenute nella legge 392/78, per la parte in cui è consentito al locatore di recedere ad nutum *dal contratto, e — richiamando la motivazione dell'ordinanza con ciu il pretore di Torino ha recentemente rimesso al giudice delle leggi la normativa riguardante la scadenza dei contratti di locazione ad uso abitativo com'è disciplinata dalla legge dell'equo canone — estendeva l'eccezione d'incostituzionalità all'articolo 657 del codice di procedura civile con riferimento ai parametri costituzionali citati nel provvedimento del magistrato piemontese. Quindi, all'udienza dell'11 ottobre 1982 i difensori della maggior parte dei resistenti, prospettando la connessione tra i 13 procedimenti in parola, ne chiedevano la riunione. Anche a quest'ultima istanza si opponeva il difensore dell'attrice che, negata la fondatezza della sollevata questione di costituzionalità, insisteva per le pronunzie pretorili nel merito, ribadendo la piena legittimità dell'interesse della società « Pietre Strette » a valorizzare ill proprio capitale.*

Diritto

I dubbi sulla conformità ai parametri costituzionali delle norme sostanziali poste a fondamento delle pretese azionate dalla società locatrice sono tutt'altro che manifestamente infondati, tenuto peraltro conto che i sospetti d'incostituzionalità profilati dalla maggior parte dei convenuti trovano largo conforto nelle serie ragioni di ordine sociale e giuridico sviluppate nei paragrafi da 2.1 a 2.5 e da 2.7 a 2.8 dell'ordinanza emessa dal pretore di Torino il 23 gennaio 1982 (Gazetta ufficiale n. 248 dell'8 settembre 1982) con cui è stato rimesso, tra l'altro, alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità degli articoli 3 e 65 della legge n. 392 del 1978 (per contrasto con gli articoli 47 comma secondo; 42 comma secondo; 41 comma secondo; 2 prima e seconda proposizione; 3 capoverso della Costituzione) nonché degli articoli 1 e 65 della stessa legge n. 392 del 1978 (per contrasto con l'articolo 3 comma primo e secondo della Costituzione).

Invero, la validità dell'analisi giuridica contenuta nella predetta ordinanza induce questo giudice a condividerne pienamente le copiose argomentazioni, ancorché sia qui conveniente esplicare qualche altra considerazione per la peculiarità del caso in esamme. Non v'è, infatti, chi non veda come la volontà della società attrice di risolvere ben 13 rapporti locativi a fronte delle poche famiglie formate dalle 58 o al massimo 60 persone residenti a San Fruttuoso, imponga di approfindire la proposta questione di costituzionalità con particolare riguardo agli inderogabili doveri di solidarietà specificati nell'articolo 2 della legge fondamentale dello Stato. Né l'asserzione attorea della presenza tra i tredici convenuti di qualche conduttore che a San Fruttuoso ha la seconda casa può distogliere dall'accentuazione del predetto parametro costituzionale, ritenuto che l'intransigente atteggiamento della società

immobiliare, di cui s'è già detto, depone chiaramente per la ferma intenzione di conseguire la disponibilità di siffatti alloggi al fine di destinarli, una volta eseguitane la ristrutturazione, a locazioni stagionali e meramente transitorie, rapporti locativi questi ben diversi dalle locazioni riguardanti in prevalenza coloro che, per favorire la frequenza scolastica dei figli a Camogli, hanno trasferito la famiglia nel centro cittadino, conservando la cosiddetta seconda casa a San Fruttuoso per necessità di lavoro. Non è, perciò, azzardato ritenere che il proposito della società sembra contrastare con l'interesse collettivo alla tutela del tipico ambiente, intesa quest'espressione non soltanto nel senso fisico o paesaggistico. Di qui la rilevanza che la questione di costituzionalità — per l'evidente correlazione che esiste tra il principio della funzione sociale della proprietà ex articolo 42, secondo comma, della Costituzione e il dovere di salvaguardia delle formazioni sociali ove si svolge la persolalità dell'uomo che è appunto previsto dall'articolo 2 della Costituzione — assume per tutti i giudizi in corso, compreso quello riguardante la parte Avegno Francesco (n. 248 R.C.) i cui atti vengono rimessi d'ufficio a codesta Corte. Ond'è che, ravvisandosi ragioni di economia processuale concretate dalla convenienza che lo stesso problema giuridico oggetto della questione preliminare sia risolto con un'unica decisione, è opportuno disporre, a mente dell'articolo 274 del codice di procedura civile, la riunione delle cause. Gli è, infatti che la riunione dei procedimenti — la quale, per il suo carattere puramente formale, lascia immutato l'autonomia delle cause, che potranno anche essere nuovamente separate in seguito — consente di avere una globale rappresentanzione del grave rischio che corrono le originali erspressioni di vita comunitaria di San Fruttuoso, ognun comprendendo che l'autentico modello esistenziale del gruppo operante in quell'affascinante insenatura sarà in un primo tempo alterato — con l'inizio appunto della ristrutturazione degli edifici in cui si trovano le rare « seconde case » di certo destinate alla locazione transitoria a libero canone — e poi distrutto addirittura.

Non è, invero, difficile prevedere il progressivo allontanamento forzato delle persone native, verso le quali si potrà sperare al massimo in un atteggiamento paternalistico della società proprietaria, che forse accorderebbe un differimento dell'irrimediabile evento espulsivo, al quale però non riuscirà a sottrarsi chi tuttora abita nelle costruzioni comprendenti le improprie seconde case votate a rapida ristrutturazione. E per di più, una volta aperta la breccia, non è affatto improbabile che l'iniziativa dell'odierna attrice, la quale è proprietaria degli immobili posti a levante della torre dei Doria, venga imitata da analoga sortita dell'altro locatore cui appartengono i restanti caseggiati esistenti a ponente della stessa torre. Ecco perchè la morte di San Fruttuoso potrà evitarsi soltanto garantendo a coloro chi vi perpetuano le tradizioni e i costumi il diritto alla conservazione della casa mediante la stabilità della locazione, condizionata esclusivamente alla sopravvenienza di un apprezzabile interesse del locatore che si concreti in una giusta causa.

Giustificazione codesta che, secondo le informazioni di stampa, un progetto di legge, già presentato al Parlamento, propone di introdurre nel nostro ordinamento unitamente a opportuni correttivi del meccanismo di determinazione dell'equo canone che, rendendo più equamente remunerativo l'investimento immobiliare del proprietario, lo compensi per l'affievolimento del suo diritto di non rinnovare il contratto locatizio nella carenza di un interesse socialmente rilevante. Ma, nell'attesa delle scelte legislative per il futuro, dovrà la Corte verificare se oggi sia costituzionalmente legittimo che il diritto all'abitazione, espressivo anche dell'interesse a una stabile soddisfazione del bisogno locativo, come può desumersi dalla lettura dell'articolo 47/2 della Costituzione, debba invece cedere in ogni caso di fronte al diritto di proprietà sulla abitazione.

Gli è, infatti, che attualmente il locatore, pur avendo titolo al corrispettivo dell'equo canone escluso dall'autoregolamentazione negoziale delle parti, conserva tuttavia la libertà di sostituire – alla scadenza dei termini scaglionati dall'articolo 58 dalla disciplina transitoria ex lege n. 392 del

1978 e del quadriennio legale per i nuovi contratti — un nuovo conduttore al vecchio, sebbene la determinazione del canone, oggettivamente rapportata allo stato dell'immobile, renda manifesta l'ingiustizia dell'abitazione dello stesso locatore a non rinnovare il contratto, dal momento che il nuovo inquilino non potrebbe corrispondergli una lira in più del precedente conduttore. Il che è stato evidenziato anche dal pretore di Ciriè nell'ordinanza emessa il 29 gennaio 1982 (Gazzetta ufficiale n. 262 del 22 settembre 1982). Ma qui preme sottolineare, per la peculiarità del caso alla quale s'è accennato, che — non essendo l'abitazione un semplice luogo di ricovero, in quanto è risaputo che con essa si tende a soddisfare anche i bisogni connessi alla vita comunitaria — l'ordinamento civile non può trascurare la dimensione degli interessi in conflitto. Il che spiega la doverosa opzione per la tutela che, con riguardo all'habitat, bisogna garantire all'interesse collettivo di cui sono portatori, appunto, i cittadini di San Fruttuoso non come titolari di una somma di interessi individuali, ma di qualcosa di autonomo che come « sintesi » è di più e di diverso dalla addizione dei singoli interessi. Perciò non v'è dubbio che la difesa di siffatto interesse collettivo si realizza impedendo che venga alterata, con lo scardinamento progressivo dei suoi componenti, la coesione e l'unità del gruppo dei soggetti « conviventi », bisognosi come costoro sono di non modificare il rapporto dinamico col proprio ambiente sociale, perchè vi si possa sviluppare il loro specifico modello culturale.

Gli è, infatti, che il bisogno « personale » dell'abitazione va soddisfatto, oltre che in rapporto alle esigenze dell'individuo singolo, anche con riferimento alla necessità di una stabile convivenza di gruppo, che permetta alla personalità individuale di espandersi e di consolidare al tempo stesso i vincoli di solidarietà che si manifestano nella comunità di appartenenza, soprattutto quando si vive in un contesto ambientale socialmente tipicizzato. Il che in sostanza rientra nella garanzia di cui precisamente parla l'articolo 2 della Costituzione che, posto in relazione con successivo articolo 35, proietta il dovere di solidarietà economico-sociale anche verso la tutela delle tipiche attività lavorative imposte dall'eccezionale posizione del luogo di residenza, come quella che caratterizza l'antico villaggio di San Fruttuoso, che tuttora accoglie lavoratori dediti alla pesca e alla conservazione delle colture del Monte, altre a coloro che hanno optato per le attività terziarie favorite dal flusso dei visitatori attratti dall'amenità del sito.

Pare, quindi, a questo pretore — tornando in conclusione alle considerazioni di ordine generale — che la libertà di disdetta vada condizionata all'esistenza di una « giusta causa » che consenta di veder estesa all'Italia la disciplina già in vigore per la materia locatizia in Francia e in Germania, ove la proprietà del benecasa ha forza prevalente sul diritto all'abitazione dell'inquilino nella sola ipotesi che il locatore riesca a dimostrare l'esistenza di un conflitto tra due istanze paritarie.

L'andar di contrario avviso e riconoscere al locatore l'incondizionata facoltà di non rinnovare il contratto, anche per il mero desiderio di non affittare più l'immobile, significherebbe nella sostanza frenare lo sviluppo di più equi rapporti sociali auspicato dall'articolo 41, secondo comma, della Carta costituzionale e compromettere la realizzazione del massimo benessere economico collettivo in cui si concreta la funzione sociale e della proprietà privata (articolo 42/2 della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'articolo 274 del codice di procedura civile, ordina la riunione al procedimento n. 245 Ruolo Cont., promosso dalle « Pietre Strette » srl contro Oneto Caterina e Avegno Anna, delle dodici cause iniziate dalla stessa società nei confronti delle altre parti menzionate in narrativa;

Visto l'articolo 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87:

1) dichiara non manifestamente infondata — in relazione agli articoli 2, 3 capoverso, 41, secondo comma, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione — la questione di legittimità co-

stituzionale degli articoli 3 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui consentono al locatore di far cessare, alla scadenza contrattuale, la locazione abitativa con disdetta priva di qualsiasi giustificazione causale;

2) ordina la sospensione dei giudizi in corso come sopra riuniti;

3) dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzioonale per la risoluzione della questione suddetta e che la presente ordinanza sia integralmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Recco, lì 15 ottobre 1982

Il Pretore
dr. BIAGIO SAGGESE

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

CASALINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere –

premesso che la recente visita in Albania del nostro Ministro per il commercio estero ha rafforzato l'interesse degli operatori economici italiani per lo sviluppo dell'interscambio italo-albanese;

considerato che da più parti viene rinnovata la richiesta di un collegamento aereo fra le due nazioni con voli della ALITALIA –

quali iniziative intenda prendere per assicurare collegamenti aerei italo-albanesi al fine di assecondare la possibilità di sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due popoli vicini e amici.

(4-14078)

RISPOSTA. — *L'istituzione di un collegamento aereo diretto tra l'Italia e l'Albania, pur attentamente esaminata sia sotto il profilo operativo sia gestionale, è apparsa al momento di difficile attuabilità, considerati i rilevanti* deficit *di esercizio che si registrerebbero su tale linea.*

È stata presa in esame anche la possibilità di inserire lo scalo di Tirana sulla linea Roma-Atene — regolarmente operata dalla società Alitalia — almeno una volta alla settimana.

Tale inserimento, per altro, secondo una stima che tiene conto anche delle perdite di traffico che si verificherebbero sul servizio in conseguenza dell'allungamento dei tempi di volo, comporterebbe una perdita di circa 500 milioni all'anno, perdita conseguente sia ai minori proventi che verrebbero realizzati sulla linea Roma-Atene (circa 2.600 passeggeri) e che non sarebbero compensati dalle acquisizioni di traffico realizzabili sulla tratta Roma-Tirana, sia ai maggiori costi derivanti dall'effettuazione dello scalo aggiuntivo.

Comunque, si fa presente che i rapporti via aerea tra l'Italia e l'Albania sono assicurati dalla compagnia rumena Tarom *la quale, a partire dal 1° novembre 1979, effettua uno dei tre collegamenti settimanali Roma-Bucarest via Tirana.*

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

CAVALIERE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i provvedimenti adottati o che si intendano adottare, per normalizzare il servizio di custodia al casello ferroviario n. 39 sulla tratta Candela-Rocchetta Sant'Antonio della linea Foggia-Potenza.

In più esposti, cittadini abitanti nella zona hanno lamentato che le barre di quel passaggio a livello vengono chiuse almeno mezz'ora prima e rimangono abbassate per ore dopo il passaggio dei treni, malgrado le ripetute proteste fatte al casellante dal quale si erano recati per far aprire le barre e consentire il passaggio, avendone, qualche volta, risposte insolenti, con conseguenti comprensibili reazioni e denunzie all'autorità giudiziaria.

(4-13789)

RISPOSTA. — *Il traffico sulla Foggia-Potenza è rappresentato giornalmente da circa 34 treni a carattere prevalentemente pendolare e, quindi, concentrati soprattutto*

nelle ore in cui risulta molto intensa anche la circolazione stradale. L'utilizzazione del passaggio a livello al chilometro 39 della linea in questione, per altro, risulta accentuata per la sua ubicazione in prossimità di un agglomerato urbano. È comprensibile, quindi, il malumore degli automobilisti e degli utenti in genere della strada, costretti ad effetturare soste che, anche se generalmente di breve durata, risultano sempre poco gradite.

Al passaggio a livello in oggetto si sono verificati in passato, tra gli utenti ed il personale preposto alla manovra delle barriere, episodi di reciproca intolleranza, che hanno dato luogo anche ad una vertenza giudiziaria non ancora conclusasi.

Recentemente, a seguito di provvedimenti organizzativi adottati dall'Azienda delle ferrovie dello Stato sul piano generale per tutti i passaggi a livello della rete ferroviaria, i disservizi lamentati per il passaggio a livello in argomento si sono notevolmente attenuati, come risulta anche dall'esame delle segnalazioni degli inconvenienti e dei disservizi di rilievo.

Si pone in evidenza, infine, che il piano integrativo, di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, prevede cospicui stanziamenti per l'eliminazione dei passaggi a livello o per l'adozione di meccanismi di protezione in corrispondenza degli attraversamenti stradali; pertanto, l'amministrazione ferroviaria esaminerà, d'intesa con gli organi locali, i provvedimenti più idonei per ridurre, per quanto possibile, gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perché, secondo quanto appare dal prossimo orario ferroviario estivo che entrerà in vigore il 23 maggio 1982, non si è provveduto ad accelerare la marcia del treno internazionale estivo 321/1854/1855 e 1850/51/52 Berna-Albenga e viceversa (via Briga-Sempione-Domodossola-Novara-Torino Porta Susa-Cuneo-Tenda-Ventimiglia) e perché non ci si è preoccupati di programmare l'aggancio a Domodossola di una carrozza ristorante (del tipo FS *self-service* la cui serie tanti milioni di lire è costata al contribuente italiano e le cui unità restano parzialmente ed inspiegabilmente inoperose anche per noncuranza della CIWL Turismo) che possa fare servizio sul percorso italiano tra le ore 9 e le ore 17;

per conoscere le precise condizioni, allo scopo che le stesse vengano previamente pubblicizzate, di ammissione dei viaggiatori sul percorso italiano e particolarmente sulla tratta Torino Porta Susa-Cuneo e viceversa, al fine di evitare – come è accaduto nella scorsa stagione estiva – che il personale delle biglietterie e quello viaggiante si contraddicano sulle ammissioni o meno su questo treno di certi viaggiatori per tratte limitate.

(4-12884)

RISPOSTA. — *Le relazioni tra Berna ed Albenga (Savona) (via Domodossola-Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia), assicurate dai treni 321/1853/1854/1855 e 1850/1851/1852, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1982, hanno avuto percorrenze ridotte rispetto a quelle dell'orario estivo 1981 di circa 40 minuti nel senso Berna-Albenga e di circa un'ora nel senso Albenga-Berna.*

Questi miglioramenti d'orario si sono resi psssibili perché, avendo le ferrovie federali svizzere prevista una diversa ora di arrivo e di partenza per Domodossola (Novara), si è venuta a creare sulla rete delle ferrovie dello Stato una più favorevole situazione di circolazione.

Per quanto concerne, poi, la proposta di prevedere una vettura self-service *in composizione ai treni in questione, si fa presente che tale provvedimento non è possibile per le notevoli difficoltà tecnico-gestionali che incontrerebbe la compagnia che gestisce i servizi di ristorazione sui treni. Infatti sul percorso dei treni summenzionati non esiste la disponibilità di magazzini per il rifornimento dei viveri né di impianti per il personale, attrezzature indispensabili per la gestione del servizio. Occorre, inoltre, aggiungere che la consistenza del parco di vetture* self-service, *destinate a sostituire le vecchie carrozze-ristorante della*

compagnia internazionale carrozze-letto e turismo, non permette allo stato attuale, di assicurare l'effettuazione di nuovi servizi di ristorazione.

Per quanto concerne, infine, la limitazione di ammissione dei viaggiatori sui treni 1854/1855, vigente nell'estate 1981, si fa presente che, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1982, tale limitazione è stata abolita, in considerazione della bassa frequentazione dei treni in questione.

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è vero che i treni italiani dal 23 maggio (inizio dell'orario estivo) potranno marciare a maggiore velocità, dopo che due anni fa era stato imposto il limite di 120 chilometri all'ora per gli espressi e di 130 per i rapidi;

quale risultati si otterranno e in quanto tempo inoltre si procederà al rinnovo del materiale rotabile, delle massicciate e delle rotaie;

infine se è vero che il provvedimento non avrà effetti sulle linee biellesi e neppure sulla Torino-Milano, una delle linee più neglette. (4-13748)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di riduzione della velocità massima di tutti i treni circolanti sulla rete delle ferrovie dello Stato a 130 chilometri orari (140 per i rapidi) venne disposto, nel mese di luglio del 1980, per consentire la verifica tecnica dei cuscinetti delle ruote presentanti talune anormalità.*

Dal 1° marzo 1982, effettuata la prevista revisione su gran parte dei veicoli interessati, si è resa possibile l'abolizione di tale limitazione per tutti i treni che, impostati a velocità elevata, più degli altri ne risentivano in termini di aumento di percorrenze, cioè per i treni TEE (Trans Europa express) interni ed internazionali, per i rapidi e per i treni della linea Milano-Torino in turno con i rapidi.

Successivamente, sono stati aboliti i limiti di velocità in discorso per tutti quei veicoli (a doppio piano, a piano ribassato, eccetera), per i quali gli esperimenti effettuati avevano dato esito positivo. Infine, sono state abolite le ulteriori limitazioni interessanti la quasi totalità dei treni principali impostati a velocità superiore a 130 chilometri orari.

Per quanto riguarda il rinnovo del materiale rotabile, l'avvenuta consegna, da parte delle ditte costruttrici, delle carrozze a piano ribassato, a doppio piano ed a media distanza, di cui ai finanziamenti approvati con la legge n. 503 del 1978, ha già consentito un sensibile miglioramento nel traffico pendolare. La fornitura di altro materiale (automotrici, carrozze a breve ed a media distanza e carrozze UIC-X) prevista nel piano integrativo di cui alla legge n. 17 del 1981, apporterà ulteriori benefici al traffico viaggiatori su tutte le linee della rete ferroviaria, compresa la relazione Torino-Milano e le linee diramantisi da Biella (Vercelli).

Il rinnovamento degli impianti di armamento viene eseguito alla scadenza del ciclo tecnico di impiego dei materiali che, generalmente, è di venti anni circa.

Con gli stanziamenti previsti a carico del summenzionato piano integrativo si sta procedendo al rinnovamento di gran parte degli armamenti di tipo leggero in opera sulle linee complementari e secondarie della rete nazionale.

La linea Santhià (Vercelli)-Biella è stata rinnovata nel 1979 con l'impiego di rotaie del modello pesante e, pertanto, gli impianti di armamento non necessitano, al momento, di ulteriori interventi.

Per la linea Biella-Novara, armata ancora con rotaie del tipo leggero poste in opera negli anni 1938 e 1939, è stato previsto il rinnovamento del binario che, tuttavia, per la necessità di destinare i limitati finanziamenti ad altri più urgenti interventi, non potrà essere realizzato prima del 1984.

Gli impianti della linea Torino-Milano, armata interamente con rotaie del modello pesante da 60 chilogrammi per metro, non hanno ancora raggiunto la scadenza del ciclo tecnico di impiego e quindi saranno

soggetti unicamenti ad interventi manutentivi da eseguirsi nel 1982 e nel 1983 ed a limitati rinnovamenti nei tratti che manifestano più accentuate usure.

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere – dato che alcuni tratti della statale dei Laghi di Aviliana (Torino) (per esempio Frossasco-Cumiana e Pinerolo-Osasco) sono stati costellati di paline con il segnale di obbligo di procedere a 20 chilometri orari – se è vero che, in realtà, stante la lunghezza dei tratti si tratta di una finzione giuridica dovuta al dissesto del manto stradale e se è vero che la giurisprudenza considera « trabocchetto » lo avvallamento del sedime stradale tale da provocare danni al mezzo, che nello stesso tempo deve essere avvistato con la normale diligenza e che, quindi, se si finisce in una buca, in un tratto di strada segnalato da cartelli di ridurre la velocità, nessuna responsabilità può essere attribuibile all'ente proprietario e cioè all'ANAS.

Per sapere quando, invece di mettere cartelli, l'ANAS « tacconerà » la statale dei Laghi di Aviliana. (4-14040)

RISPOSTA. — *La posa in opera dei cartelli di limitazione di velocità ha la funzione di mantenere le condizioni di sicurezza fino alla esecuzione dei lavori di distese e di rafforzamenti; a lavori ultimati, il compartimento ANAS di Torino provvederà con sollecitudine alla loro rimozione.*

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che contemporaneamente in 7 regioni, tra cui la regione Emilia-Romagna, è allo studio per le abitazioni dell'istituto autonomo case popolari un nuovo canone sociale, in sostituzione di quello attuale fatto fallire dagli assegnatari in rivolta (e che pretendeva di definire canone una tassa pari al 10 per cento del reddito familiare dell'assegnatario) e che la misura del nuovo canone sociale partirebbe dall'equo canone previsto dalla legge n. 392 preso come metro, mentre i meccanismi da applicare prevederebbero 7 fasce di reddito, mentre il canone sociale studiato dagli istituti autonomi ne comprenderebbe solamente 3;

per sapere inoltre se è vero, in merito alla questione della mobilità, che essa sarà possibile solo se « concordata », in quanto per invogliare gli inquilini ad accettare la proposta di mobilità, specie per gli anziani, si stabilirebbe di costruire, in collegamento rapido col centro cittadino, villaggi formati da casette indipendenti muniti di ogni servizio compreso quello sanitario;

per sapere infine se esistono i fondi per realizzare tutto ciò e dove si pensa di reperirli. (4-14492)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che il canone sociale applicato dagli Istituti autonomi delle case popolari della regione Emilia-Romagna ha come unico riferimento di base il reddito familiare, e che un canone per essere veramente sociale dovrebbe riferirsi prima di tutto a criteri obiettivi e reali, mentre quello applicato in Emilia-Romagna non è che un'autentica tassa 10 per cento rozzamente imposta agli inquilini sul « fatto di abitare » una casa popolare, ed avendo portato ciò a clamorose ingiustizie che hanno provocato la generale protesta degli assegnatari – se non ritenga che anche gli altri meccanismi del canone sociale applicato in Emilia-Romagna dagli IACP siano un'opera demagogica dei soliti cosiddetti « ingegneri della politica della casa » in vena di perfezionismi, non essendo necessario, nel fissare un canone sociale, riferirsi solamente a reddito della famiglia assegnataria;

per sapere se è vero che sia per le assegnazioni delle case popolari come per

l'esclusione si considererebbe il solo reddito dell'assegnatario capofamiglia e non il reddito dell'intero gruppo familiare;

per sapere ancora se è vero che il canone dovuto sarà proporzionato al reddito del nucleo familiare e non al solo reddito dell'assegnatario capofamiglia prendendo come riferimento massimo l'equo canone di cui alla legge n. 392 del 1978 e che conseguentemente l'equo canone verrebbe calcolato per tutti gli alloggi popolari e per le famiglie assegnatarie il cui reddito risulterà superiore a quello previsto dalla legge (zona espulsione) ed il canone dovuto sarà pari a quello calcolato in base alla legge n. 392 del 1978 per l'alloggio occupato, mentre per le famiglie assegnatarie il cui reddito risulterà inferiore a quello previsto dalla legge il canone dovuto sarebbe percentualmente (da definire) inferiore, calcolato sull'equo canone dell'alloggio occupato a decrescere secondo le rispettive fasce di reddito fino a giungere al canone simbolico e, al limite, al solo pagamento delle quote condominiali;

per sapere, infine, se è vero che per integrare i bassi canoni d'affitto verrebbe istituito presso l'ente gestore un fondo sociale alimentato anche dalle entrate dovute ai canoni più alti versati dagli inquilini appartenenti alle fasce di reddito superiori a quella « fissata come limite »;

per sapere, anche, in merito alla espulsione, se è vero che essa non andrebbe mai eseguita a meno che l'assegnatario non risultasse proprietario di un alloggio disponibile e sufficiente per sé e la propria famiglia, ed in nessun caso verrebbero usati i mezzi coercitivi persecutori nei suoi confronti;

per sapere infine, in merito alla mobilità, se è vero che essa verrà proposta all'inquilino « civilmente » rendendola conveniente e vantaggiosa e non imposta, senza imposizioni fiscali né azioni persecutorie, mentre nel caso di assegnatari in zona di espulsione o a canone simbolico o con solo pagamento delle quote condominiali, essa dovrebbe essere obbligatoria;

per sapere se il Governo non ritenga che il problema della casa per i cittadini che attendono un tetto (che mai arriva) non si risolve istituendo il canone sociale o prevedendo l'espulsione e la mobilità degli inquilini, ma con la costruzione di case. (4-14499)

RISPOSTA. — *L'istituto autonomo delle case popolari (IACP) di Bologna ha fatto presente di aver dato applicazione al canone sociale sulla base dei seguenti provvedimenti:*

Deliberazione della giunta regionale Emilia-Romagna del 21 dicembre 1977, b. 4070, ratificata dal consiglio regionale con atto del 9 febbraio 1978, n. 1363, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti della regione Emilia-Romagna in data 2 marzo 1978, che dà indicazioni agli istituti autonomi case popolari e agli altri enti pubblici della regione Emilia-Romagna per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1035, con il combinato disposto degli articoli 22 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e l'adeguamento della capacità economica media per aree comprensoriali di cui alla delibera del consiglio regionale del 20 novembre 1974, n. 438.

Deliberazione del consiglio di amministrazione dell'IACP di Bologna del 13 febbraio 1978, n. 467, avente per oggetto: Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ai sensi del combinato disposto dagli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 22 e 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513. Recepimento delle fondamentali indicazioni della regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione del 21 dicembre 1977, N. 4070 e dell'accordo regionale per l'applicazione del canone sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Deliberazione del consiglio di amministrazione dell'IACP di Bologna del 19 giugno 1978, n. 478, avente per oggetto: Approvazione dei canoni di locazione determinati ai sensi della delibera del 13 febbraio 1978, n. 467 — ogg. 24/a: effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 con il combinato disposto degli articoli 24 e 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

Da informazioni assunte presso la regione Emilia-Romagna risulta che l'assegnazione degli alloggi dell'IACP verrebbe operata con riferimento all'intero reddito del gruppo familiare dei singoli richiedenti e non in rapporto al solo reddito del capo famiglia.

Inoltre, la predetta regione ha fatto presente di aver elaborato una bozza di lavoro recante norme di disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale *del 19 dicembre 1981, n. 348.*

Tale bozza prevede due ipotesi alternative nelle quali gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la determinazione del canone, vengono raggruppati in base al reddito complessivo familiare in cinque fasce.

Per quanto concerne il fondo sociale esso sarebbe già esistente presso l'IACP ma con caratteristiche diverse da quelle indicate nell'iterrogazione in oggetto.

Inoltre si fa presente che non si è proceduto all'espulsione o all'adozione di mezzi coercitivi a carico dei non aventi diritto all'assegnazione di alloggi. Nella citata bozza di legge è prevista anche una gradualità nell'uso dell'espulsione.

In merito alla mobilità la suindicata bozza prevede che l'ente gestore degli alloggi pubblici, al fine di eliminare condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi stessi, d'intesa con il comune, predisponga biennalmente un programma di mobilità degli utenti.

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio dell'alloggio dovrebbero essere valutate in base alle seguenti motivazioni:

inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps *o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;*

situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard *abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;*

esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi in modo più particolareggiato.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se è vero che l'amministrazione comunale di Pinerolo intenderebbe creare nel cuore della sua collina a pochi chilometri di distanza un parco simile a quello esistente vicino a Biella, quello della Burcina, aperto al pubblico dove si gode la fantasia delle più belle piante del mondo in un silenzio stupendo, approfittando soprattutto del fatto che la città di Pinerolo gode in più di un clima invidiabile. (4-14932)

RISPOSTA. — *L'amministrazione comunale di Pinerolo (Torino) ha fato presente di non ravvisare l'opportunità di creare un parco pubblico sulla collina di Pinerolo.*

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – considerato che il comprensorio di Torino dovrebbe approvare nella prossima settimana con oltre 2 anni di ritardo sul previsto il piano comprensoriale – se risponde al vero che si intenderebbe potenziare la « zona ovest » cioè quella a cavallo di corso Marche a Torino, cioè l'area dell'ex campo volo dove è prevista la sistema-

zione degli uffici direzionali FIAT, uffici finanziari, uffici giudiziari e dove si propone il centro congressi, mentre, sempre sull'asse di corso Marche, ma dalla parte opposta, verso il confine con Orbassano, sono previsti un centro fiere di 100.000 metri quadrati e la nuova « città sportiva ».

Per sapere inoltre se è vero che questo centro fiere e questa città sportiva tolgano terreno all'agricoltura, mentre o il centro fiere o il centro congressi potrebbero « rivitalizzare altre zone »;

per sapere infine se non sarebbe più opportuno accogliere la proposta alternativa o della zona verso Caselle dove confluisce, mediante aeroporto e autostrade, tutto il traffico che viene da fuori, oppure verso Pinerolo. (4-15277)

RISPOSTA. — *Lo schema di piano territoriale adottato dal comprensorio di Torino il 14 luglio 1982, prevede una complessiva riorganizzazione delle aree della conurbazione comprese all'interno del cosiddetto nucleo centrale metropilitano del territorio comprensoriale.*

Tra le aree predette sono comprese anche quelle oggetto dell'interrogazione che, tuttavia, non sono le uniche di cui si prevede il potenziamento. Anzi lo stesso è previsto in altri settori quali la residenza, le attività produttive, le comunicazioni, i trasporti, eccetera, nonché in altre parti del nucleo centrale metropolitano quali la zona nord-est verso Settimo, la zona verso Caselle, la zona sud da Rivalta-Orbassano fino a Moncalieri-Trofarello, eccetera.

In effetti, nell'area del Campo volo di Collegno e lungo l'asse di corso Marche, lo schema di PTC (piano territoriale comprensoriale) prevede, assieme ad altri insediamenti — quali ad esempio, nel Campo Volo strutture ricettive, attività commerciali, insediamenti residenziali, direzionalità pubblica e privata, eccetera e lungo il corso Marche, verso Orbassano attrezzature commerciali, ricettive e scolastiche, insediamenti terziari, eccetera — anche gli insediamenti citati e cioé un centro congressi, uffici giudiziari, parte degli uffici direzionali FIAT, uffici finanziari nonché attrezzature fieristiche e la cosiddetta città sportiva.

Va tuttavia precisato che lo schema di PTC non fornisce dati dimensionali e pertanto l'indicazione di centomila metri quadrati contenuta nell'interrogazione per il centro fieristico ha valore puramente ipotetico, pur se di solito impianti del genere richiedono aree di grossa estensione.

Riguardo alla possibile sottrazione di fondi rustici per l'insediamento del centro fieristico e di quello sportivo, il PTC individua le principali aree di interesse agricolo da tutelare ed incentivare con apposite politiche settoriali in altre parti del territorio comprensoriale.

Nel caso di corso Marche i fondi in questione si trovano al centro della conurbazione, sono attorniati da insediamenti urbani e non presentano potenzialità future per un razionale utilizzo agricolo che garantisca convenienza ed economicità di gestione alle aziende insediate.

Quanto alla proposta di localizzare le attrezzature fieristiche e sportive nella zona verso Caselle oppure verso Pinerolo, si fa rilevare che l'ubicazione lungo il corso Marche sembra più razionale in fatto di accessibilità dall'esterno; essa risulta inoltre più baricentrica in relazione all'intera area metropolitana e pertanto più opportuna per collocazione territoriale.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che nella frazione di Bugliaga a Trasquera (Novara) mancano completamente le comunicazioni telefoniche non esistendo neppure un telefono anche pubblico;

per sapere se il Governo ritenga di portare al più presto « l'invenzione di Meucci » in questa frazione di montagna per trarla dal suo isolamento. (4-15634)

RISPOSTA. — *A Bugliaga, località facente parte del comune di Trasquera (Novara), effettivamente non esiste un posto telefonico pubblico (PTP).*

Da indagini effettuate dall'ispettorato telefonico della prima zona risulta che, attualmente a Bugliara sono residenti otto famiglie per complessive 24 persone e che alla SIP non sono state avanzate richieste per utenze telefoniche ad uso pubblico o privato.

Si precisa, tuttavia, che, poiché la località non raggiunge i 50 abitanti, secondo la normativa vigente (legge 14 maggio 1981, n. 220) non è possibile installare un PTP frazionale a totale carico dello Stato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se non ritenga più che giusta la richiesta di un numero maggiore di cabine telefoniche, specialmente nei punti centrali della città di Domodossola (Novara) e, inoltre, quella riguardante una più aggiornata informazione circa i pubblici esercizi ove è disponibile il servizio telefonico. (4-16176)

RISPOSTA. — *Attualmente a Domodossola la telefonia pubblica è rappresentata da 30 cabine stradali e 106 telefoni a disposizione dell'utenza: si tratta, perciò, di una situazione che può essere ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione.*

Va anche tenuto presente che la società concessionaria ha programmato l'attivazione di altre quattro cabine stradali che verranno installate appena il comune avrà rilasciato il benestare.

Per quanto riguarda l'informazione al pubblico si fa presente che all'esterno dell'ufficio SIP è affisso un cartello indicante l'ubicazione dei tre posti telefonici pubblici (uno principale e due ausiliari), all'esterno dei quali è affisso analogo cartello indicatore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – dopo che lunedì scorso dalle 6 alle 8 si è verificato in Piemonte il *blackout* alla radio per il salto di un ripetitore e per il mancato funzionamento del « ponte » di Trivero nel vercellese, ripetitore non presidiato, riuscendo la RAI nella sede torinese a mettere in funzione dei ponti e canali di riserva qualche ora dopo la scoperta della interruzione – cosa sia veramente accaduto a Trivero, dato che le onde della radio a Torino, cioè in Piemonte, giungono da Milano: la « casa madre », a Roma, invia i segnali a Milano che a sua volta, facendo ponte a Trivero, le estende a Torino ovvero ai tralicci dell'eremo costantemente presidiati dalla polizia per la loro evidente importanza « strategica » nella lotta al terrorismo e contro gli attentati;

per sapere se è vero che è stato un temporale che ha fatto « saltare tutto » oppure se si tratta di altre cause, essendo i « ponti » non presidiati a differenza di Torino. (4-16306)

RISPOSTA. — *La concessionaria RAI, interpellata, ha fatto poresente che, effettivamente, il giorno 4 ottobre 1982, nel primo mattino e per circa due ore, si è verificata una interruzione delle trasmissioni radiofoniche nazionali che ha interessato la città di Torino e tutta la parte della regione Piemonte servita dalla stazione di Torino Eremo e ripetitori collegati.*

L'inconveniente, afferma la RAI, è stato originato dal fatto che presso il centro intermedio di Trivero (Vercelli), attraverso il quale transitano i segnali provenienti da Milano e destinati a Torino, una serie di guasti a carico degli apparati del ponte principale ha coinciso con un'altra serie di anomalie sugli apparati del ponte di riserva, determinando in tal modo una interruzione totale dei collegamenti, che ha richiesto lunghe e complesse operazioni di ripristino.

Si è trattato, precisa la RAI, di un concorso di circostanze sfavorevoli del tutto straordinario, forse irripetibile, e che, co-

munque, in anni di funzionamento di questo tipo di impianti, non si era mai verificato.

La RAI conclude affermando che, sebbene tutto confermi l'eccezionalità del caso, l'evento è stato ugualmente analizzato a fondo dai settori tecnici competenti, per l'eventuale adozione di provvedimenti atti a garantire, se possibile, una continuità del servizio ancora migliore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che a Ivrea (Torino) in seguito alle modifiche apportate nei locali di via Siccardi per rendere più agevoli i servizi, sono state « eliminate » le cabine dagli uffici SIP ed ora per telefonare bisogna andare in due bar, mentre un terzo locale, tuttora segnalato dalla SIP come posto telefonico pubblico, non presta più servizio. (4-16351)

RISPOSTA. — *La soppressione dei telefoni pubblici installati in cabine presso l'ufficio commerciale SIP di Ivrea si è resa necessaria per attuare la ristrutturazione dei locali nei quali sono ora installate le apparecchiature per la telegestione dell'utenza.*

La società concessionaria è pervenuta a tale decisione sia a motivo del basso traffico svolto dagli apparecchi in questione sia in considerazione della larga diffusione di telefoni pubblici esistente nella città.

La telefonia pubblica ad Ivrea è, infatti, costituita complessivamente da 211 impianti di cui 12 cabine stradali e due posti telefonici pubblici di cui uno è dotato di sei cabine e sette apparecchi e l'altro, sussidiario, è equipaggiato con tre apparecchi.

In data 26 ottobre 1982 la concessionaria ha riattivato presso l'ufficio commerciale di via Siccardi un telefono a gettoni ubano e interurbano in nicchia afona. Va tenuto anche presente che, all'esterno di detto ufficio, in prossimità dell'ingresso, sono attive due cabine stradali.

La società SIP provvederà, nei prossimi giorni, ad installare in Ivrea ancora due cabine stradali mentre altrettante saranno attivate nel 1983.

Per quanto concerne la segnalazione di un terzo posto telefonico pubblico non più attivo, la concessionaria ha precisato che il rilievo riguarda un cartello esposto tempo fa e no tempestivamente aggiornato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che in Val Chiusella (Torino) si verifica, da sempre, pessima ricezione dei programmi televisivi e l'inconveniente si manifesta con particolare gravità nel territorio di Trausella Canavese, ed è stata iniziata anni fa la costruzione di un ripetitore i cui lavori di allestimento da molto tempo sono stati fermati -

da chi dipende la decisione di riprendere i lavori ed a chi spetta eseguirli;

se è vero che la regione Piemonte eroga annualmente contributi per la realizzazione di tali lavori;

se è vero che la comunità montana Valchiusella non ha provveduto ad inoltrare alla regione la richiesta di finanziamento e con quale esito;

se ritenga urgente far ultimare i lavori del ripetitore. (4-16357)

RISPOSTA. — *Il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quelle segnalate nell'interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.*

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque oc-

corra il servizio, riducendo, sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire a risultati concreti idonei a appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto, in particolare, si riferisce alla località citata nell'atto parlamentare in esame si fa presente che, al momento — purtroppo — non sono previsti, a norma di convenzione, specifici interventi diretti da parte della RAI, trattandosi di località nella quale non vi sono centri abitati con almeno 900 abitanti.

C'è invece — ha precisato la RAI — una iniziativa della locale comunità montana che, su contributo finanziario regionale e con la sola consulenza tecnica della RAI stessa, ha dato corso alla realizzazione di un impianto ripetitore i cui lavori però, al momento, risultano sospesi.

Circa le cause di tale sospensione nonché la ripresa dei lavori ed i loro completamento, manca la possibilità di fornire adeguate notizie, trattandosi di materia che esula dalla competenza sia di questo Ministero sia della concessionaria RAI e che riguarda invece la definizione di raporti tra la regione Piemonte e la locale comunità montana.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il problema dell'istituzione di una sezione minorile femminile dell'istituto « Ferrante Aporti » di Torino è all'attenzione del Ministero e se è vero che si erano anche allestite delle strutture ma solo per l'emergenza;

se è vero che l'amministrazione centrale ha in cantiere un'altra soluzione completa del problema e intende darvi attuazione al più presto e, in caso affermativo, quando. (4-16669)

RISPOSTA. — *il piano di ristrutturazione generale dell'istituto Ferrante Aporti di Torino, alla cui esecuzione si sta procedendo per lotti funzionali, al fine di evitare intralci alla vita di istituto, prevede la realizzazione di una strruttura femminile ampia e funzionale distribuita su tre piani che comporta un complesso notevole di lavori ed una spesa complessiva di circa mille milioni, attuabile in tempi relativamente lunghi.*

In attesa di questa soluzione ottimale, per ovviare al grave problema delle minori che attualmente vivono, presso le Nuove, in parziale promiscuità con le adulte, si è ritenuto opportuno utilizzare locali precedentemente destinati ad uso infermeria e che possono garantire una idonea sistemazione provvisoria delle ragazze.

Tali lavori, già periziati e finanziati, saranno ultimati a scadenze ravvicinate.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che un caseggiato di 40 alloggi nuovi rimanga inabitato per un anno, nonostante la fame di case presente un po' dovunque; tale palazzo è a S. Mauro (Torino), in via Trento 14, noto come « condominio Italposte »;

per sapere perché tale condominio continua a restare vuoto e quali sono i motivi del ritardo nella sua utilizzazione. (4-16915)

RISPOSTA. — *Non risponde al vero la notizia che 40 alloggi siti in San Mauro Torinese, costruiti per conto dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono rimasti inutilizzati per oltre un anno.*

L'edificio di cui trattasi, infatti, non risulta ancora completato e, pertanto, non è stato ancora consegnato a questa amministrazione: la sua ultimazione dovrebbe avvenire a breve scadenza.

Si soggiunge, tuttavia, che le pratiche per l'assegnazione dei suddetti alloggi sono avviate da tempo, atteso che il relativo bando è stato emanato in data 5 febbraio 1982.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia - non ufficiale - secondo la quale la mancanza di fondi non consentirebbe la costruzione di un ufficio postale e neppure le opere di ripristino di locali da adattare eventualmente all'uso, nel comune di Rio Marina (Livorno).

L'attuale situazione è insostenibile poiché, abbandonati i locali che già ospitavano l'ufficio postale in condizioni di estrema pericolosità perché fatiscenti e dichiarati inagibili (oltre tutto privi di servizi igienici), l'ufficio stesso si trova ora provvisoriamente sistemato all'ultimo piano dell'edificio municipale: in pratica, irraggiungibile per molte persone anziane.

L'interrogante, quindi, spera che le voci cui ha accennato siano del tutto infondate e rivolge al Ministro la vivissima preghiera di un personale impegno perché alla situazione descritta si trovi sollecita adeguata soluzione evitando il protrarsi di uno stato lesivo del decoro e della funzionalità di un servizio postale dello Stato. (4-16079)

RISPOSTA. — *Il comune di Rio Marina è stato incluso nell'elenco definitivo delle sedi che hanno maggiore necessità di fruire del programma straordinario di costruzioni previsto dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39, in considerazione delle effettive esigenze della popolazione del citato comune. A tal fine sono state avviate le procedure relative al programma anzidetto le quali consistono nell'esame della questione da parte del consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali, e del comitato interministeriale per la programmazione economica e nell'emanazione del decreto interministeriale di approvazione.*

È iniziata, inoltre, la non facile ricerca per il reperimento di un'adeguata area edificatoria che risponda pienamente ai requisiti richiesti da questa amministrazione.

Si fa presente, infine, che la stessa ipotesi ventilata dall'interrogante, circa il ripristino dei vecchi locali in cui era ubicato l'ufficio in parola, è stata, da tempo, vagliata dai competenti organi e, purtroppo, accantonata per motivi di ordine economico. Da valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico, infatti, è risultato che il costo dei lavori minimi da effettuare sarebbe ammontato ad oltre 60 milioni di lire per cui è apparso inopportuno spendere una somma così elevata per avere locali non pienamente rispondenti alle esigenze dell'ufficio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

MIGLIORINI E COLOMBA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che fin dal mese di maggio del 1976 è stato predisposto il progetto di massima per la realizzazione della diga di Ravedis (Pordenone) e che nel mese di gennaio del 1977 la IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rilasciato il relativo nulla osta per l'esecuzione di questa importante opera che si inserisce in un progetto complessivo di utilizzo plurimo delle acque ai fini irrigui, civili, idroelettrici (convenzione con l'ENEL del 1977) e della salvaguardia del suolo -

quali sono i motivi burocratici e tecnici che hanno, a distanza di 8 anni, impedito la definitiva approvazione del progetto, tanto più che per la realizzazione dell'opera sono stati già stanziati 17 miliardi di cui 11 del Ministero dell'agricoltura e foreste con la legge quadrifoglio, 6 con legge speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri 30 miliardi previsti dalla legge di rifinanziamento per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate del Friuli recentemente approvata dalla Camera ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La realizzazione di questa opera prevista nello stesso piano urbanistico regionale non solo va incontro ad esigenze impellenti per la nostra economia, ma, nel contempo, si inserisce nel programma più generale dello assetto idrogeologico del territorio.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali urgenti interventi intenda compiere per scegliere definitivamente eventuali accorgimenti tecnici connessi alla progettazione della diga e ciò al fine anche di recuperare, con il passaggio all'appalto dei lavori, il lungo tempo perduto che ha già provocato un elevato aumento del costo dell'opera previsto inizialmente in 30 miliardi ed ora quasi raddoppiato. (4-16019)

RISPOSTA. — *Il progetto esecutivo della diga di Ravedis sul torrente Cellina (Pordenone) è stato presentato a questo Ministero per l'esame di competenza nell'ottobre 1979.*

Nel corso dell'istruttoria preliminare si è reso necessario richiedere, a causa della complessa situazione idraulica, geologica ed idrogeologica, l'integrazione degli atti tecnici trasmessi con particolare riferimento ai pareri del servizio idrografico del servizio geologico d'Italia e degli organi competenti alla gestione del territorio nonché, infine, al parere dell'autorità militare.

Le suddette integrazioni risultavano sufficientemente articolate soltanto nel mese di luglio 1981 e pertanto il progetto venne sottoposto all'esame della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 22 ottobre 1981. La predetta sezione, con voto n. 486, espresse il parere che il progetto esaminato dovesse essere integrato con ulteriori elementi riguardanti le modalità di gestione del serbatoio, la impermeabilità del serbatoio stesso e della sezione d'imposta, la stabilità delle sponde e dei manufatti su essi esistenti.

Nella seduta del 28 maggio 1982 la quarta sezione del Consiglio superiore ha preso nuovamente in esame il progetto corredato da una serie di documenti pervenuto tra l'ottobre 1981 e marzo 1982, ed ha ritenuto sostanzialmente che le modalità di gestione del serbatoio ai fini irrigui e della laminazione delle piene, sono risultate accettabili; che la situazione dell'abitato di Montereale Valcellina è risultata in linea di massima non compromessa dalla realizzazione dell'invaso pur richiedendosi opere di controllo dell'andamento dei livelli di falda, attuali e futuri, nonché la possibilità di realizzazione di opere di salvaguardia dell'abitato stesso; che la situazione della variante della strada statale n. 251, posta in coda al serbatoio, dovrà essere definita direttamente tra il consorzio e l'ANAS, che dovrà esplicitamente approvare i relativi interventi sistematori connessi con l'esercizio dell'invaso.

Infine il citato consesso ha evidenziato la necessità di rinviare l'esame dettagliato della diga ad una successiva seduta in quanto, da un primo esame, sono emerse perplessità riguardanti la struttura, per la quale sono previsti scavi molto profondi in corrispondenza delle spalle e ancora sotto le alluvioni d'alveo. Altre perplessità sono generate dalla dubbia stabilità trasversale dei conci laterali le cui superfici di fondazione sono caratterizzate da notevolissime pendenze verso l'alveo con relative irregolarità di distribuzione delle tensioni.

Di conseguenza i progettisti hanno redatto un elaborato integrativo e di variante che è stato trasmesso a questo Ministero in data 13 luglio 1982. Detto elaborato è stato sottoposto all'esame della quarta sezione del consiglio superiore nella seduta del mese di settembre 1982 ed è stato ritenuto meritevole di definitiva approvazione subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni che non inficiano la sostanziale validità del progetto rielaborato e modificato sulla base delle risultanze del lungo iter *istruttorio.*

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso:

che tra le opere realizzate per la derivazione, a scopi idroelettrici, di acqua dal fiume Piave e dall'affluente Sonna assentita all'ENEL con decreto interministeriale 22 ottobre 1963, n. 1765, è stata eseguita una galleria sottostante l'abitato di Quero in provincia di Belluno, i cui lavori iniziati nel 1957 sono terminati il 2 settembre 1960;

che fin da quando i lavori per la costruzione di detta galleria erano in cor-

so si sono verificate lesioni nei fabbricati sovrastanti la galleria stessa e si sono ripetutamente aperti crateri e fornelli nel suolo in corrispondenza del tracciato della perforazione;

che ciò ha dato luogo a nutrita corrispondenza tra il sindaco di Quero, in difesa dei suoi amministrati, e la concessionaria (SADE e poi ENEL) cui hanno fatto seguito modeste opere di ripristino e manifestazioni di buona volontà per più consistenti successivi interventi;

che con lettera 15 settembre 1977 il sindaco di Quero denunciava all'Ufficio del Genio civile di Belluno numerosi nuovi cedimenti del terreno sovrastante la galleria di derivazione;

che a seguito di sopralluogo sia l'Ufficio del Genio civile sia il Nucleo operativo del Ministero dei lavori pubblici hanno potuto accertare la gravità del fenomeno denunciato dal sindaco e la sua correlazione con la costruzione del manufatto ed hanno disposto l'esecuzione da parte dell'ENEL delle necessarie opere di consolidamento, invitando nel contempo il sindaco di Quero a sospendere il rilascio di qualsiasi concessione edilizia su di una fascia di 60 metri di larghezza lungo l'asse della galleria;

che l'ENEL ha eseguito a più riprese delle opere di consolidamento sulla base – si ritiene – delle indicazioni del servizio geologico di Stato;

che alla data odierna il comune di Quero, il cui sindaco ha emesso doverosamente ordinanza di sospensione della edificabilità ed anche della ristrutturazione di fabbricati sul terreno soprastante la galleria, non è ancora in grado di sapere se i lavori di consolidamento sono stati completati e se è stata accertata la loro idoneità e se conseguentemente si possa provvedere a ripristinare le condizioni urbanistiche originarie del sedime sovrastante la galleria –

se non ritenga di intervenire con urgenza affinché cessi la condizione di danno continuato cui sono soggetti gli abitanti di Quero a causa della situazione illustrata. (4-14167)

RISPOSTA. — *Il sindaco del comune di Quero (Belluno) il 10 marzo 1982, ha emesso ordinanza di sospensione dell'edificabilità sul terreno sovrastante la galleria di derivazione dell'ENEL, in relazione a specifica richiesta del Magistrato alle acque di Venezia che evidenziava tale necessità in pendenza dell'esito dei lavori di consolidamento del terreno da parte dell'ENEL. Tali lavori si erano resi necessari a seguito di fenomeni di assestamento che, manifestatisi in superficie fin dal 1958, sono ancora in atto.*

Il 5 maggio 1981, l'ENEL informava la prefettura di Belluno di aver già chiesto, in data 26 novembre 1980, al sindaco di Quero — al fine di completare e prefezionare i lavori già eseguiti — parere per la esecuzione di un piano di indagine e verifica in loco *che consisteva nella realizzazione di due pozzi della profondità di dieci e dodici metri e di 16 prove penetrometriche della profondità di circa 15 metri; tali lavori, a detta dell'ENEL, si rendevano necessari per avere la conferma che lungo la fascia interessata non esisterebbe alcun pericolo.*

Il sindaco di Quero, in data 6 giugno 1981, faceva presente di non aver rilasciato l'autorizzazione ad eseguire i lavori richiesti, non avendo l'ENEL né corredato la sua richiesta della documentazione prevista dal regolamento edilizio, né ottenuto l'assenso dei privati proprietari dei terreni interessati ai lavori.

Il compartimento ENEL di Venezia in data 2 luglio 1981, precisava al riguardo di aver chiesto al comune un parere di assenso, nella convinzione che le opere non fossero soggette a concessione edilizia, trattandosi di prove sperimentali senza alcun carattere né di trasformazione urbanistica né di costruzione permanente.

Riferiva, altresì, che le prove erano ostacolate dall'opposizione dei proprietari dei fondi interessati all'accesso ed all'occupazione temporanea e che per l'esecuzione dei lavori stessi non poteva avvalersi del decreto-legge 22 ottobre 1963, n. 1765, sia perché il provvedimento si riferiva ad opere

strettamente legate all'impianto idroelettrico di Quero, sia per la considerazione che i termini per l'occupazione d'urgenza e per la espropriazione erano scaduti da tempo.

Riguardo l'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che, allo stato, si ritiene non possa essere revocata l'ordinanza comunale che vieta l'inedificabità della zona interessata prima che si sia pronunciato il servizio geologico d'Italia il quale, a suo tempo interpellato, aveva espresso l'opportunità di attendere un congruo lasso di tempo dall'ultimazione dei lavori prima di verificare l'idoneità dell'opera eseguita.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

PERNICE. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere:

quali fondamenti abbiano le notizie di stampa riguardanti la centrale solare di Adrano messa in funzione circa un anno fa con l'obiettivo di produrre 650 kW in 300 ore, e che non riuscirebbe ad andare oltre i 250 kW;

se è vero, in particolare, che sono stati riscontrati gravi disfunzioni ed errori di progettazione, e quali misure intenda adottare l'ENEL e, per la parte di sua competenza, il Governo, affinché siano eliminati i difetti riscontrati e l'impianto possa funzionare secondo i criteri di progetto. (4-16210)

RISPOSTA. — *La centrale Eurelios di Adrano (Catania) è la prima centrale eliotermoelettrica a torre centrale e campo specchi entrata in servizio nel mondo. Si tratta pertanto di un impianto prototipo destinato ad acquisire esperienze di esercizio ed a sperimentare nuove tecnologie, e non di un impianto avente lo scopo primario di produrre energia elettrica da immettere nella rete.*

Per quanto riguarda i risultati finora acquisiti dall'esercizio della centrale, è importante rilevare che è stata raggiunta una potenza di picco di 850 chilowatt (che corrisponde al massimo ottenibile con l'attuale configurazione del campo specchi) e che le caratteristiche del vapore prodotto in caldaie (temperatura e pressione) corrispondono esattamente ai dati di progetto.

Risulta da quanto detto che non vi sono assolutamente gravi disfunzioni della centrale; se si sono invece verificati alcuni inconvenienti di funzionamento, essi erano da attendersi in un impianto che è il primo del mondo del suo tipo; d'altra parte l'analisi di tali inconvenienti permetterà di acquisire indicazioni ed esperienze di notevole interesse.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: ROMITA.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere – in relazione al disastro di Fiumetorto, ai binari unici ed alla impossibilità di comunicare istantaneamente dai posti di comando delle stazioni ferroviarie o dai posti di blocco con i treni in movimento e viceversa – se non ritenga di disporre che vengano installati con urgenza radiotelefoni sui treni per fare comunicare i macchinisti e i capitreno con le stazioni ferroviarie ed i posti di blocco oltre che tra loro. (4-14587)

RISPOSTA. — *Il disastro verificatori nella stazione di Fiumetorto, dai primi accertamenti esperiti subito dopo l'incidente, è emerso che è da imputarsi unicamente al mancato rispetto, da parte del macchinista, del segnale di partenza disposto a via impedita.*

In relazione al tempo intercorso, di soli pochi istanti, tra il superamento del suddetto segnale e l'investimento dell'altro treno proveniente dalla linea, è, poi, da escludere che una comunicazione radiotelefonica fra stazione e treno o fra treno e treno potesse avere efficacia per evitare l'incidente.

Per quanto riguarda il collegamento telefonico terra-treno, già da tempo sono in corso sperimentazione sulla rete delle ferrovie dello Stato per realizzare un efficace sistema, non solo per le comunicazioni per il pubblico, ma anche per quelle di servizio per l'attuazione di segnali di emergenza.

Una particolare normativa prevede, sulle linee che verranno ad essere dotate di tale dispositivo, l'emissione di un segnale cosiddetto di prudenza generalizzata, che può risultare oltremodo utile per la segnalazione di anomalie riguardanti la circolazione, non altrimenti segnalabili, come frane, alluvioni, ostacoli sulla linea, eccetera. Per altro, il dispositivo è da considerarsi accessorio e non può quindi essere sostitutivo delle rigide norme sulle quali è basata la sicurezza dell'esercizio ferroviario che comportano il rispetto assoluto dei segnali di linea.

Il collegamento telefonico terra-treno, realizzato unicamente sulle linee elettrificate, è oggi in funzione sulla dorsale Milano-Regio Calabria, già dotata dei necessari impianti a terra. Gradualmente, tale sistema verrà esteso ad altre linee principali della rete, dando la priorità alle linee a doppio binario, sulle quali il segnale di prudenza generalizzata può svolgere un'azione preventiva assai importante e significativa, al fine di poter eventualmente interessare tempestivamente i treni circolanti in direzione opposta a quello che dovesse incontrare, nel suo itinerario, un ostacolo tale da compromettere la circolazione.

Il Ministro dei trasporti: CASALINUOVO.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – in relazione alla dibattuta questione che in questi ultimi tempi è stata al centro dell'attenzione nel sindacato, nel Governo, nelle associazioni industriali su varie ipotesi riguardanti la riforma delle liquidazioni per anzianità – quale sia il pensiero del Governo circa la possibilità che altri settori, quali gli enti locali, lo Stato e il parastato possano usufruire della riforma delle liquidazioni per la parte contingenza. Infatti queste categorie di lavoratori non hanno mai usufruito nelle liquidazioni del conteggio della contingenza ad eccezione del riconoscimento, fatto ultimamente, di una modesta quota della contingenza nella misura di 93.000 lire mensili, misera cosa di fronte alle 370.000 lire di altri lavoratori.

È evidente che se si dovesse viceversa lasciare le cose come attualmente si presentano, si verrebbe ad alimentare sempre più la diversità dei trattamenti di quiescenza tra lavoratori, aumentando così quella conflittualità che, a tutt'oggi, rischia di dividere il mondo del lavoro.

Proprio per queste valutazioni l'interrogante auspica una maggiore considerazione per questo problema, per l'importanza che riveste in tutta l'area del lavoro almeno sotto il profilo della perequazione.

Si chiede in definitiva di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare onde evitare disparità di trattamento nel settore delle liquidazioni per anzianità, anche tenendo conto della possibilità del prelievo anticipato di quote della liquidazione da parte degli aventi diritto.

(4-13634)

RISPOSTA. — *È in corso di elaborazione, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, uno schema di disegno di legge sulla disciplina organica della materia dell'indennità di fine servizio, dell'indennità integrativa speciale nella misura del 25 per cento del suo importo.*

Il Ministro per la funzione pubblica: SCHIETROMA.

SOSPIRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che i profughi giuliano-dalmati e quelli d'Africa, ad oltre sedici anni dalla data di presentazione delle domande, sono ancora in attesa della cessione a riscatto degli alloggi costruiti in L'Aquila (località Valle Pretara) ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 137.

Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza che la pratica relativa alle cessioni in oggetto trovasi da circa due mesi presso il Provveditorato delle opere pubbliche de L'Aquila e che ulteriori ritardi nella sua definizione aggraverebbero ulteriormente il danno già arrecato agli esuli interessati dai sedici anni trascorsi, con la conseguente lievitazione dei costi del riscatto, determinata anche dalla applica-

zione dell'ultima legislazione prodotta in materia. (4-14115)

RISPOSTA. — *La definizione della pratica di cessione a riscatto degli alloggi costruiti a L'Aquila - località Valle Pretara - ai sensi della legge 4 maggio 1951 n. 137, è condizionata al preventivo passaggio dell'area su cui insistono gli edifici, al demanio dello Stato.*

Sullo schema di atto di cessione di tale area il provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila ha dovuto acquisire il parere dell'avvocatura distrettuale dello Stati, la quale, in data 23 febbraio 1982, ha espresso parere favorevole sulla libertà e disponibilità dell'area. Il comitato tecnico amministrativo del provveditorato predetto, nella seduta dell'11 maggio 1982, ha ritenuto meritevole di approvazione lo schema di atto di cessione dell'area stessa.

Nella stessa data tutta la documentazione è stata trasmessa al comune di L'Aquila, il quale ha comunicato che l'atto notarile di cessione dell'area in questione è stato stipulato il 14 ottobre 1982 con rogito del notaio avvocato Giovanni Fanti.

Il Ministro dei lavori pubblici: NICOLAZZI.

TATARELLA E ZANFAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se la prefettura di Caserta ha trasmesso notizie relative alla denunzia che ha fatto il consigliere provinciale del MSI-destra nazionale di Caserta relativa ad un concorso interno per 11 posti di capo reparto amministrativo e ad un concorso pubblico a 4 posti di sociologo.

In merito si fa presente che per entrambi i concorsi il consigliere missino conosceva, già prima della prova, i nomi dei futuri vincitori (alcuni dei quali risultano essere parenti strettissimi di amministratori e di funzionari della provincia), trasmessi per tempo all'autorità giudiziaria. (4-14869)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) inviò a suo tempo, alla locale squadra di polizia giudiziaria, per indagini e rapporto, un esposto a firma di Michele Falcone, consigliere provinciale del MSI-destra nazionale di Caserta, nel quale veniva affermato che vi erano state delle irregolarità nello svolgimento di un concorso interno per la copertura di cinque posti (ampliati poi a 11) di capo reparto amministrativo presso l'amministrazione provinciale di Caserta e che erano noti i nomi dei vincitori del concorso stesso, ancora prima che venissero svolte le prove orali, fissate per il pomeriggio del 14 maggio 1982.*

Le indagini espletate, hanno consentito di stabilire che i partecipanti al concorso, ritenuti vincitori, si erano già messi in evidenza, in sede di valutazione, per i loro titoli e per i risultati delle due prove scritte e che quindi, non era stato difficile individuare coloro che sarebbero stati collocati utilmente nella graduatoria finale. Gli atti relativi sono stati archiviati con decreto del giudice istruttore del 25 giugno 1982, n. 591/82.

Per quanto attiene al concorso pubblico a quattro posti di sociologo presso l'amministrazione provinciale di Caserta per il quale il consigliere provinciale Falcone presentò altra denuncia alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dalle indagini di polizia giudiziaria non sono emerse irregolarità. Gli atti relativi sono stati archiviati con decreto del giudice istruttore del 5 luglio 1982, n. 688/82.

Il Ministro di grazia e giustizia: DARIDA.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO